

Prot. DC2019SSV045

Milano, 31-01-2019

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati PRS RT-28, PRD RT-29, PRD RT-30

Responsabili di schema

Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità
Loro Sedi

**Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Informativa N° 02/2019
Approvazione schemi di accreditamento FGas "Persone", "Imprese",
"Organismi di attestazione" e transizione accreditamenti**

PREMESSA

Con il Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato i seguenti:

- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146, di seguito schema "Persone";
- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146, di seguito schema "Imprese";
- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli Organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria di determinati veicoli a motore, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008, e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146, di seguito schema "Organismi di attestazione".

A conclusione del periodo di transizione di 12 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, ossia a partire dal 24 gennaio 2020, tali schemi abrogheranno i Regolamenti Tecnici RT-28 rev.01, RT-29 rev.02 e RT-30 rev.02.

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

Come previsto all'interno degli schemi "Persone", "Imprese" e "Organismi di attestazione", fino alla designazione ai sensi del D.P.R. n. 146/2018, i CAB potranno continuare con il rilascio delle nuove certificazioni, con i rinnovi delle certificazioni esistenti e con le sorveglianze annuali in conformità ai requisiti del D.P.R. n. 43/2012 (Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra) e dei relativi Regolamenti Tecnici ACCREDIA.

A seguito dell'ottenimento della designazione ai sensi del D.P.R. 146/2018, i CAB dovranno invece applicare, per le nuove emissioni, per le estensioni, per le variazioni e per i rinnovi delle certificazioni, i requisiti applicabili previsti negli schemi predetti. Per il mantenimento delle certificazioni già emesse, i CAB dovranno applicare i requisiti descritti al punto "Transitorio certificazioni" degli schemi sopra citati.

ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

Domande di Accreditamento

ACCREDIA non accetta nessuna domanda di accreditamento che faccia riferimento ai Regolamenti Tecnici RT-28 rev.01, RT-29 rev.02 e RT-30 rev.02.

Organismi già accreditati con riferimento ai Regolamenti Tecnici RT-28 rev.01, RT-29 rev.02 e RT-30 rev.02 – gestione della transizione

Per la transizione degli accreditamenti già emessi si applica quanto previsto al punto "Transitorio accreditamenti" degli schemi sopra citati.

I CAB devono inviare ad ACCREDIA, **entro il 20 febbraio 2019**, specifici piani di transizione, ciascuno per schema per cui sono già accreditati.

A seguito della ricezione dei piani e della loro valutazione di completezza e congruità da parte dell'Ufficio tecnico di ACCREDIA, la pratica verrà presentata al Comitato Settoriale di Accreditamento del 26 febbraio 2019 per procedere con l'aggiornamento del campo di applicazione dell'accREDITamento.

ACCREDIA verificherà il rispetto del piano proposto in occasione delle prime verifiche di sorveglianza o rinnovo già previste nel normale ciclo di AccREDITamento.

Qualora il CAB abbia emesso più di 500 certificati in uno specifico schema, la durata della verifica verrà incrementata di 0,5 giorni.

Per facilitare questo processo di transizione, sono disponibili in allegato esempi di come possano essere strutturati i Piani di Transizione.

Il piano/i piani dovrà essere reso disponibile al Gruppo di verifica ACCREDIA in occasione della verifica pianificata, con i relativi allegati.

Il GVI ACCREDIA allegnerà quindi il Piano di Transizione al proprio rapporto di verifica e vi annoterà la propria valutazione relativamente al completamento delle azioni previste nel piano di transizione, alle certificazioni emesse e alle competenze del personale rispetto ai requisiti dei Regolamenti.

Anche sulla base di tali informazioni raccolte dal GVI, a conclusione del periodo di transizione, i CAB attualmente accreditati per tutti i Regolamenti che non avranno ancora:

- effettuato la verifica in accompagnamento utile ad attivare uno specifico Regolamento (UE/CE)
- fornito evidenze delle competenze in uno specifico Regolamento (UE/CE),
- emesso certificati a fronte di uno specifico Regolamento (UE/CE),

subiranno una riduzione del campo di applicazione nel certificato di accREDITamento relativa allo specifico Regolamento (UE/CE) [es. Reg. (UE) 2015/2066].

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri cordiali.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione



Allegato 1: Esempio di piano di Transizione schema "Persone"

Allegato 2: Esempio di piano di Transizione schema "Imprese"

Allegato 3: Esempio di piano di Transizione schema "Organismi di attestazione"